

COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N° 285

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° ...15.
del .02./03../2000.....

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10.9.1990 n°285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione d'aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Le disposizioni stabilite dal presente regolamento si intendono applicabili in conformità a quanto stabilito con la circolare interpretativa emanata dal Ministero della Sanità il 24 giugno 1993 n°24.

ART. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria sono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990 n°142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché per mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

ART. 3

RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.17/1;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la cremazione;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tariffa allegato "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e contestuale.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Area Tecnica comunale è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'Area Servizi Demografici del comune:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimiteri di Borgonato, Colombaro e Timoline;
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria;
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari);
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve accadere in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Azienda Sanitaria Locale o di altri Comuni.

CAPO III

FERETRI

ART. 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.
2. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.9 del D.P.R. n°285;
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - ? il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - ? le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm.20 e superiore a mm.30;
 - ? la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10 settembre1990, n°285;
 - ? i feretri di salme estumulate ai sensi del successivo art.64, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - ? la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione o la pratica funebre:
 - ? si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 km:

? è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285;

e) cremazione:

? la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

? la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal comune di decesso;

? la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune od in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza a nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm.0.660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente per Comune di partenza.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART.10

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART.11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART.12

MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con l'ordinanza del Sindaco n°17 del 8/9/1997.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n°773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART.13

TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
2. Il Comune di Corte Franca rinuncia alla privativa del servizio trasporti funebri e pompe funebri.

ART.14

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari stabiliti dall'ordinanza del Sindaco n°17 del 8/9/1997. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina i percorsi consentiti.
2. Il responsabile dell'Area Servizi Demografici del Comune fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza del Sindaco di cui al comma 1°; fornirà inoltre i chiarimenti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART.15

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. n° 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART.16

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART.17

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART.18

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART.19

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8 del D.P.R. n°285/90.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. n° 285/90.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART.20

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART.21

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n°1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.n°285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n°1055.

ART.22

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco ed effettuato con i mezzi di cui al precedente art.13.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ART.23

ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art.337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n°1265 il Comune di Corte Franca provvede al servizio del seppellimento con i cimiteri di:
 - BORGONATO
 - COLOMBARO
 - NIGOLINE
 - TIMOLINE

ART.24

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee ai sensi degli artt.22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n°142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

6. Il personale preposto ai cimiteri dipenderà amministrativamente:
- a) dall'Area Tecnica per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, i rifiuti, i rifiuti speciali, ecc.
 - b) dall'Area Servizi Demografici per tutto quanto riguarda lo Stato Civile e la Polizia Mortuaria in genere.
7. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.25

AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di cittadinanza e di religione, le salme di persone che, decedute nel territorio del Comune o altrove, avevano in Corte Franca al momento del decesso la propria residenza (compresi i cittadini iscritti all'A.I.R.E.). In uno dei seguenti casi possono inoltre essere sepolte o tumulate salme di persone che non avevano la residenza in Corte Franca:
 - ÿ nativi od originari di Corte Franca;
 - ÿ ospiti di un Istituto di ricovero che anteriormente al ricovero erano residenti;
 - ÿ coniugi o conviventi di cittadini residenti;
 - ÿ parenti di primo e secondo grado in linea retta e collaterale di cittadini residenti.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II

**DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE**

ART.26

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n°285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture ordinarie e private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determinerà per tutte le sepolture ordinarie e private, l'ubicazione, la misura delle aree, e diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e dal successivo art.27.
5. Nelle more dell'adozione di detto Piano Regolatore Cimiteriale vi provvede il Responsabile dell'Area Tecnica con proprio atto amministrativo.

ART.27

INDIVIDUAZIONE SPAZI ED AREE CIMITERIALI

1. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

- c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale;
 - d. tumulazioni individuali (loculi);
 - e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
 - f. cellette ossario;
 - g. nicchie cinerarie;
 - h. ossario comune.
2. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.28

INUMAZIONE

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ART.29

FOSSA

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART.30

CASSA DI LEGNO

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate

alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. Le caratteristiche delle casse in legno per le inumazioni sono quelle indicate dall'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ART.31

DEPOSITO DEL FERETRO NELLA FOSSA

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART.32

LAPIDI E COPRITOMBA

1. L'installazione sulle sepolture di lapidi e copritomba, a richiesta di privati, dovrà essere autorizzata dal Comune; la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
2. Le caratteristiche e le dimensioni di lapidi e copritomba dovranno essere autorizzate, prima della collocazione, dal Responsabile Area Tecnica previa presentazione di istanza corredata da elaborato grafico, quest'ultimo in duplice copia e conforme a quanto indicato nell'allegato "B".
3. In caso di incuria delle sepolture per abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ART.33

AIUOLE SULLE TOMBE

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e corone; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART.34

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
5. La lapide fronteggiante il loculo, fornita dal Comune, dovrà essere per caratteristiche conformi allo schema predisposto dall'Area Tecnica, nell'allegato "B".

ART.35

DEPOSITO PROVVISORIO

1. Durante i lavori di ripristino di tombe private, a richiesta scritta e motivata delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone previsto in tariffa, allegato "A".
2. La durata di deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari.
3. Il richiedente è esonerato dal porre la lapide.
4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario ed urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART.36

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per incompleta mineralizzazione delle salme, per il periodo fissato in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto) secondo la programmazione stabilita dal Responsabile Area Servizi Demografici.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza..
4. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture da essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale caso i resti mortali dovranno essere individualmente rinchiusi in una cassetta di zinco.
5. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal personale addetto al cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
6. La fotografia posta sulla lapide, a richiesta dei parenti, potrà essere riconsegnata.
7. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni.

ART.37

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'Area Servizi Demografici autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.
2. Annualmente il responsabile dell'Area Servizi Demografici curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART.38

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura in cimitero di altro Comune o per cremazione, dietro versamento dell'importo previsto in tariffa.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

5. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART.39

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione, per traslazione della salma in cimitero di altro Comune o per cremazione, dietro versamento dell'importo previsto in tariffa;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.40 che segue, sono raccogliibili individualmente in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento in tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART.40

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23 dicembre 1865, n° 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART.41

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in altra sepoltura.

ART.42

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile Area Servizi Demografici al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART.43

RECUPERO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro il giorno dell'esumazione o della scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti alienarli con le forme previste dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare il reimpiego di materiali o di opere di loro proprietà in favore di sepolture di parenti purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, riconsegnati alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
6. Gli avanzi degli indumenti, casse ecc., vengono smaltiti da apposita ditta, come rifiuti speciali, previa disinfezione, immessi in un contenitore a perdere ed in un secondo contenitore a chiusura ermetica con la dicitura "Rifiuti Cimiteriali Trattati".

ART.43 BIS

CHIUSURA CIMITERI

1. Durante le esumazioni e le estumulazioni previste dal presente Capo IV i cimiteri resteranno chiusi al pubblico fino al termine delle operazioni.

CAPO V
CREMAZIONE

ART.44

CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART.45

**MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA
CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

ART.46

URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ART.47

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Area Servizi Demografici, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART.48

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (salvo cani guida per non vedenti);
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

ART.49

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo .
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale invitato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART.50

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Area Servizi Demografici.

ART.51

EPIGRAFI, MONUMENTI ED ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE

1. Su ogni singola sepoltura è posta una lapide secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Responsabile dell'Area Tecnica in relazione al carattere del cimitero ed alle disposizioni dell'Amministrazione ed indicate nell'allegato "B".
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi , unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.
4. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

ART.52

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., non autorizzati o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art.43 in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I

**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE
SEPOLTURE**

ART.53

TUMULAZIONI - INUMAZIONI - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti da quanto deliberato in materia, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.), salvo quanto previsto dall'art. 13.3 della circolare 24/06/93
 - b) sepolture private per famiglie .
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 Giugno 1990, n° 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART.54

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.
2. La durata è fissata in:
 - a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private per famiglie;
 - b) In 20 anni per gli ossari e le nicchie individuali (non rinnovabili);
 - c) In 30 anni per i loculi per sepolture individuali;
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta e per la durata di 10 anni, dello stesso loculo e dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. Scaduto il periodo di cui al comma 2 lettera a), gli interessati dovranno chiedere la conferma del rinnovo; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno in libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accolta, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
6. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.
7. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
8. Per coloro i quali, in qualità di coniugi superstiti, ascendenti o discendenti, avevano prenotato un loculo in data anteriore alla deliberazione di G.C. n°31 del 3/2/1998, è previsto, al momento del loro decesso, il prolungamento della concessione di cui al comma 2 lettera c) per un numero di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione, rinnovabili ulteriormente di anni 10. Nel caso in cui allo scadere dei primi 30 anni di prenotazione il concessionario fosse ancora in vita, è consentito il rinnovo di ulteriori 30 anni integrabili e rinnovabili come sopra indicato. Per l'integrazione ed il rinnovo delle concessioni è dovuto il canone stabilito in tariffa.
9. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n° 285/1990.

ART.55

MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. La sepoltura, individuale di cui al secondo comma, lettera a) dell'art.53, può concedersi solo in presenza di salma o ceneri per i loculi; di resti o ceneri per gli ossari o nicchie;
2. I loculi possono contenere un solo feretro; è consentita anche la tumulazione di resti ossei, in cassetine di zinco, nei loculi che ne abbiano le capacità dimensionali, senza però che interferiscano con il feretro stesso, e di più cassetine contenenti resti ossei, nei singoli ossari. La scadenza è quella riportata nel contratto per la concessione del loculo od ossario. Le spese per il deposito di detti resti (rimozione della lapide ecc.) sono sostenute dai richiedenti;
3. L'assegnazione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, partendo dall'alto verso il basso della fila per ridiscendere dall'alto della successiva e così di seguito, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma è circoscritta alla sola persona per la quale è stata rilasciata e pertanto la stessa non potrà essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Nel caso di rinuncia, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per gli anni residui.
5. Non è consentita la prenotazione di loculi né di loculi ossari/nicchie per tumulazioni nei quattro cimiteri del Comune.

ART.56

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 54, il diritto d'uso delle sepolture private per famiglie è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° sia del 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/1990 n°285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale fino al 2° grado e dagli affini in linea retta di 1° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Con la Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART.57

MANUTENZIONE

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono, in solido, a carico dei privati concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Le spese di manutenzione ordinaria per loculi e ossari sono a carico dei privati concessionari, mentre le manutenzioni straordinarie sono a carico del Comune.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI

ART.58

DIVISIONE, SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.56 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni ad enti od istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART.59

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART.60

ANNI RESIDUI

Nel caso di rinuncia di cui all'art. 59, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per gli anni residui.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART.61

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma , del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Area competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART.62

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesto, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni, non si sia provveduto alla costruzione delle opere, nelle aree concesse in uso, entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.57;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
 - f) quando un loculo concesso in perpetuità viene liberato dalla salma per la quale era stato concesso.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi ed in base ad accertamento dei relativi presupposti, è pronunciata dal Responsabile competente.

ART.63

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART.64

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

COMUNE DI CORTE FRANCA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART.65

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Area Tecnica competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

ART.66

**AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE
PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione

Edilizia, osservate le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile della competente Area Tecnica Comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica competente.
11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

ART.67

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART.68

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'Area Tecnica Comunale.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART.69

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Area Tecnica Comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, verificate ed autorizzate in forma scritta dal responsabile dell'Area Tecnica Comunale.

ART.70

**SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**

1. Il responsabile dell'Area Tecnica, in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART.71

VIGILANZA

1. Il responsabile dell'Area Tecnica Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Area Tecnica Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ART.72

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART.73

FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri ed accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n° 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285.

ART.74

DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o di corruzione ;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

COMUNE DI CORTE FRANCA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART.75

MAPPA

1. Presso l'Area Servizi Demografici è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, sarà tenuto anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere posto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART.76

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifichi o comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) la natura e la durata della concessione.

ART.77

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART.78

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norma del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile di Area con cui si riconoscono i diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dall'entrata in vigore del presente.

ART.79

CAUTELE

1. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'applicazione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.80

EMANAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai sensi dell'art. 51, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142, spetta ai dipendenti Responsabili di Area l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento. Sono fatte salve le competenze del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

ART.81

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART.82

**SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE
MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti esser stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto del "immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via giurisdizionale.

ALLEGATO "A"

TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO
COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

1. Concessione del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione (30 anni – inclusa lapide in marmo):
 - a) a forno €826,33
 - b) longitudinale €826,33

2. Rinnovo di ulteriori anni 10 dopo la scadenza di concessione a durata ordinaria:
 - a) a forno €309,87
 - b) longitudinale € 309,87

3. Prolungamento della concessione del diritto d'uso al fine del raggiungimento dei 30 anni dalla tumulazione (art. 54/8)
Per ogni anno di prolungamento:
 - a) a forno €28,41
 - b) longitudinale €28,41

4. Concessione del diritto d'uso di cellette ossario/nicchie cinerarie (20 anni non rinnovabili – inclusa lapide in marmo): €289,22

5. Occupazione temporanea di loculo durante lavori di ripristino tombe private: € 413,17

6. Inumazioni ordinarie:	€180,76
7. Esumazioni straordinarie (esclusa assistenza A.S.L.):	€180,76
8. Estumulazioni straordinarie (esclusa assistenza A.S.L.):	€129,11
9. Intervento rimozione e riposizionamento marmi:	€92,96
10. Controllo operazioni tumulazioni in cappella di famiglia:	€51,65
11. Tariffe concessione aree da destinare alla costruzione di tombe di famiglia nei quattro cimiteri comunali:	
a) Aree fino a 7,00 mq	L./mq 2.800.000
b) da 7,00 a 10,00 mq	L./mq 2.700.000
c) da 10,00 a 15,00 mq	L/mq 2.600.000
d) da 15,00 a 20,00 mq	L/mq 2.500.000
e) da 20,00 a 30,00 mq massimo	L/mq 2.400.000

12. Tomba di famiglia cimitero di Colombaro lato sud
mq 17,00 x 2.500.000 L/mq = L. 42.500.000
costo di costruzione tombe = L. 18.298.571

TOTALE = L. 60.798.571

13. Tomba di famiglia cimitero di Colombaro lato sud-ovest
mq 28,00 x 2.400.000 L/mq = L. 67.200.000
costo di costruzione tombe = L. 26.818.962

TOTALE = L. 94.018.962

Le tariffe sopra indicate verranno aggiornate con decorrenza biennale secondo le variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decorrenza Gennaio 2002.

ALLEGATO "B"

SCHEMA N° 1 – TUMULAZIONI

INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I
LOCULI

Le lapidi che fronteggiano i loculi sono fornite dal Comune, pertanto le loro dimensioni sono standard e le caratteristiche cromatiche identiche alle esistenti (marmo di Botticino o Carrara a seconda della zona del cimitero in cui vengono collocate).

I concessionari o i loro aventi causa non possono modificarle in alcun modo.


Le lapidi devono essere apposte su di un solo loculo e mai congiungerne due.

Le finiture ornamentali delle lapidi devono avere le seguenti caratteristiche:

- epigrafi incise nel marmo con caratteri in corsivo color bronzo;
- accessori quali cornici portafotografia, portalamпада e portafiori recisi nello stesso marmo della lapide.

La disposizione e l'ingombro degli accessori devono essere conformi allo schema seguente:

- a) fotografia centrale in alto: dimensioni 10x15 cm;
- b) vaso portafiori recisi in basso a destra;
- c) portalamпада in basso a sinistra;
- d) incisione bassorilievo nel marmo: dimensioni 12x18 cm in alto a sinistra.



Le posizioni del portafiori e del portalampada possono essere invertite solo nel caso in cui già lo siano nei loculi vicini; inoltre per le lapidi dei cimiteri di Timoline e Nigoline può essere aggiunta una cornice, quale bordura della lapide stessa, in quanto le esistenti ne sono già provviste.

Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato rispetto a quanto previsto nel presente allegato "B" ed ordinarne quindi la rimozione.

ALLEGATO "B"

SCHEMA N° 2 – INUMAZIONI

INSTALLAZIONE DI LAPIDI E COPRITOMBA NEI
CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI

Le caratteristiche e le dimensioni di lapidi, copritomba ed accessori dovranno essere autorizzate, prima della collocazione, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa presentazione di istanza corredata da elaborato grafico, quest'ultimo in duplice copia.

Per dimensioni e caratteristiche cromatiche la tomba dovrà essere in armonia con l'esistente.

Le pietre usate per la realizzazione delle opere potranno essere: marmo di Botticino classico o granito Serizzo o pietra Serena.

La forma della lapide dovrà essere di assoluta semplicità (vedi figg. 1, 2, 3 e 4); le sue dimensioni espresse in cm (altezza dal piano di calpestio, larghezza e spessore) saranno 100x60x8.

Una stessa lapide non potrà essere collocata su due o più sepolture adiacenti.

Il copritomba dovrà avere le seguenti dimensioni espresse in cm (lunghezza, larghezza, altezza) 140x60x10; potrà essere interrotto per la realizzazione di un giardinetto di dimensione massima 70x60.

Gli accessori potranno essere dello stesso marmo della tomba o in bronzo e saranno collocati come di seguito esposto:

- sulla lapide: portafotografia ed epigrafi;
- sul copritomba: epigrafi, epitaffi, portavaso, portalampada, eventuali bassorilievi.

I caratteri delle epigrafi saranno incisi nel marmo o applicati, in stampatello maiuscolo color bronzo.

Sono inoltre ammesse sculture, di dimensioni massime 60x20 cm, da collocarsi sul copritomba al lato sinistro della lapide a ridosso della stessa.

TITOLO I.....	2
<i>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>3</i>
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Competenze.....	3
Art. 3 Responsabilità.....	4
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	4
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.....	5
<i>CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E</i>	
<i>OBITORI.....</i>	<i>6</i>
Art. 6 Depositi di osservazione e obitori.....	6
<i>CAPO III FERETRI.....</i>	<i>7</i>
Art. 7 Deposizione della salma	7
Art. 8 Verifica e chiusura feretri.....	7
Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti...8	
Art.10 Fornitura gratuita dei feretri.....	10
Art.11 Piastrina di riconoscimento.....	10
<i>CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI.....</i>	<i>11</i>
Art.12 Modalità del trasporto e percorso.....	11
Art.13 Trasporti funebri.....	11
Art.14 Orario dei trasporti.....	12
Art.15 Norme generali per i trasporti.....	12
Art.16 Riti religiosi.....	13
Art.17 Trasferimento di salme senza funerale	13
Art.18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	14
Art.19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	14
Art.20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....	15
Art.21 Trasporti all'estero o dall'estero.....	15
Art.22 Trasporto di ceneri e resti.....	15
TITOLO II CIMITERI.....	17

<i>CAPO I CIMITERI</i>	18
Art.23 Elenco cimiteri.....	18
Art.24 Disposizioni generali - vigilanza.....	18
Art.25 Ammissione nel cimitero	19
<i>CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</i>	20
Art.26 Disposizioni generali	20
Art.27 individuazione spazi ed aree cimiteriali.....	20
<i>CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE</i> 22	
Art.28 Inumazione.....	22
Art.29 Fossa.....	22
Art.30 Cassa di legno.....	22
Art.31 Deposito del feretro nella fossa.....	23
Art.32 Lapi di e copritomba	23
Art.33 Aiuole sulle tombe	24
Art.34 Tumulazione.....	24
Art.35 Deposito provvisorio	25
Art.36 Esumazioni ordinarie.....	26
Art.37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	27
Art.38 Esumazione straordinaria.....	27
Art.39 Estumulazioni.....	28
Art.40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	29
Art.41 Raccolta delle ossa.....	29
Art.42 Oggetti da recuperare.....	29
Art.43 Recupero e smaltimento dei materiali.....	30
Art.43 bis Chiusura cimiteri.....	31
<i>CAPO V CREMAZIONE</i>	32
Art.44 Crematorio.....	32
Art.45 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione..	32
Art.46 Urne cinerarie	32
<i>CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI</i>	33
Art.47 Orario.....	33
Art.48 Disciplina dell'ingresso.....	33
Art.49 Divieti speciali.....	34
Art.50 Riti funebri.....	34

Art.51 Epigrafi, monumenti ed ornamenti sulle sepolture.....	34
Art.52 Materiali ornamentali.....	35
TITOLO III CONCESSIONI.....	36
<i>CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE 37</i>	
Art.53 Tumulazioni - inumazioni - Sepolture private	37
Art.54 Durata delle concessioni.....	38
Art.55 Modalità di concessione*	40
Art.56 Uso delle sepolture private	40
Art.57 Manutenzione.....	41
<i>CAPO II DIVISIONE - SUBENTRI.....</i>	<i>42</i>
Art.58 Divisione, subentri.....	42
Art.59 Rinuncia a concessione a tempo determinato.....	43
Art.60 Anni residui.....	43
<i>CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE 44</i>	
Art.61 Revoca.....	44
Art.62 Decadenza	44
Art.63 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	45
Art.64 Estinzione.....	46
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI	
POMPE FUNEBRI.....	47
<i>CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI 48</i>	
Art.65 Accesso al cimitero.....	48
Art.66 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	48
Art.67 Recinzione aree – materiali di scavo.....	50
Art.68 Introduzione e deposito di materiali.....	50
Art.69 Orario di lavoro.....	50
Art.70 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti.....	51
Art.71 Vigilanza.....	51
Art.72 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	51
<i>CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 53</i>	

Art.73 Funzioni – licenza.....	53
Art.74 Divieti.....	53
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	55
<i>CAPO I DISPOSIZIONI VARIE.....</i>	<i>56</i>
Art.75 Mappa.....	56
Art.76 Annotazioni in mappa.....	56
Art.77 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....	57
<i>CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</i>	<i>57</i>
Art.78 Efficacia delle disposizioni del regolamento.....	57
Art.79 Cautele.....	58
Art.80 Emanazione degli atti.....	58
Art.81 Concessioni pregresse.....	58
Art.82 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio.....	59
 <i>ALLEGATO “A”</i>	
<i>TARIFFARIO ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.....</i>	<i>60</i>
 <i>ALLEGATO “B”</i>	
<i>SCHEMA N° 1 – TUMULAZIONI</i>	
<i>INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I LOCULI.....</i>	<i>63</i>
 <i>ALLEGATO “B”</i>	
<i>SCHEMA N° 2 – INUMAZIONI</i>	
<i>INSTALLAZIONE DI LAPIDI E COPRITOMBA NEI CAMPI DI INUMAZIONE DEI CIMITERI.....</i>	<i>65</i>